

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario. Mario Giovanni Gerofalo, docente universitario. Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Mnshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

L'invenzione del lavoratore. Quali diritti? Quale premio?

SAVERIO NIGRO

conosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Da queste due discende, chiaramente, che il lettore non solo ha diritto di essere riconosciuto titolare dell'invenzione - sempre se inventore o sia stato - ma anche di essere compensato con un adeguato premio del datore di lavoro, il quale ha diritto a sua volta di avvalersi e di utilizzare la predetta invenzione. E la giurisprudenza - nell'affrontare questa tematica - ha affermato che il connotato distintivo della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 23 del Rd 29 giugno 1939, n. 1127 (invenzione di azienda) rispetto a quella di cui al primo comma dello stesso articolo (invenzione

di servizio) sta nel fatto che in essa la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo e che il conseguimento di questo non rientra nell'oggetto dell'attività dovuta (come è invece, nell'ipotesi del primo comma), ma è tuttavia collegata a quest'ultima come frutto occasionale - non dovuto né previsto - della prestazione lavorativa.

«Pertanto - dice la nota - poiché il corrispettivo dell'attività svolta consiste in una speciale retribuzione nell'ipotesi d'invenzione di servizio, e nell'equo premio è bensì uno degli indici utilizzabili per la quantificazione della fattispecie, ma non lo è in via esclusiva o preminente, ben potendo essere speciale pur in assenza di un'attività inventiva contrattualmente prevista e potendo al-

trisi sussistere di fatto in misura non speciale pur in presenza di un'attività di ricerca dovuta per contratto; con l'ulteriore conseguenza che, nel primo caso, mancando l'inclusione dell'attività inventiva fra le prestazioni lavorative dovute, non è configurabile la fattispecie di cui al primo comma del citato articolo (invenzione di servizio) e, nel secondo caso, essendo l'attività di ricerca dovuta per contratto, e non potendosi perciò configurare la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo (invenzione di azienda) o quella di cui all'art. 23 del r.d. suindicato, deve ritenersi verificata la prima ipotesi (invenzione di servizio) e sussistente, in mancanza della speciale retribuzione, il relativo diritto, che, in quanto non soddisfatto, può essere

lato valere con specificità di manodopera al giudice (Cass. 6/3/1992 n. 2732)

Come facilmente si può notare le deduzioni del datore di lavoro sono carenti di ogni fondamento e conseguentemente il lavoratore, autore dell'invenzione, ha diritto ad un equo premio

2) Per quanto concerne il 2° quesito non v'è dubbio che se l'Azienda occupa oltre quindici dipendenti - e pertanto sussiste la stabilità del rapporto di lavoro, in virtù della quale se il lavoratore viene illegittimamente estromesso dal lavoro, ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro - il credito deve richiedere entro cinque anni, decorrendo la prescrizione anche durante il rapporto di lavoro, per cui il lettore dovrà, nell'ambito di questo periodo, o adire il Magistrato oppure richiedere specificamente quanto gli è dovuto con raccomandata, manifestando in tal modo la sua volontà di avvalersi del proprio diritto ed interrompendo il decorso della prescrizione.

Se l'azienda è inferiore ai 15 dipendenti il problema è più complesso poiché senz'altro prima della L. n. 108/1990 - che ha ancorato in ogni caso il licenziamento alla sussistenza di una giusta causa e/o di un giustificato motivo - la prescrizione non decorreva durante l'attività lavorativa e quindi si poteva richiedere quanto dovuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche se questo era durato molti anni. Dopo questa legge si sostiene ad alcuni che la prescrizione decorra in ogni caso e quindi il diritto deve farsi valere nel tempo stabilito dalla legge. Una tesi questa non condivisibile poiché con la predetta legge n. 108/1990 il lavoratore non gode della stabilità, ma ha diritto - in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento - soltanto ad una modesta indennità ragguagliabile ad alcune mensilità di retribuzione e pertanto non è venuto meno il timore di essere privato del proprio posto di lavoro.

Mobilità di durata continuativa superiore all'anno

■ Sono un lavoratore dipendente l'iva

Dal 1° febbraio sono andato in mobilità con la legge 223/91.

Ho 51 (cinquantuno) anni e 28 anni di contributi, fra 7 anni dovrò raggiungere 35 anni di contributi.

Per poter avviare domanda di pensione, vorrei sapere se è possibile, il conteggio per trovare la spettanza della pensione mensile.

Nei calcoli vengono conteggiati gli ultimi 5 anni di mobilità con la somma di lire 950.000 mensili oppure gli ultimi anni lavorativi?

Spero di essere stato chiaro

Un lavoratore

La risposta è contenuta nell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 503/92, con il quale è stato stabilito che per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, se ricadono nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente vanno rivalutate - oltre che rispetto alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo - per famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat e di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione (comma 5 dello stesso articolo 3) - anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.

Ritorniamo doveroso ricordare che le pensioni che hanno decorrenza successiva al 1° gennaio 1993 dovranno essere determinate con due diversi calcoli:

- la quota relativa ai periodi di contribuzione che si possono far valere fino al 31 dicembre 1992 dovrà essere determinata con riferimento alle retribuzioni pensionabili (rivalutate con i coefficienti stabiliti in applicazione dell'articolo 3, comma 11, della legge 297/82) relative alle ultime 260 settimane (5

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rita Cavallera, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

senza alcun reddito e senza proprietà, può chiedere la pensione sociale?

Giuseppe Bigli Suzzani (Mantova)

Per i lettori precisiamo che il «foglietto allegato» e il ritaglio di una notizia dell'Unità che informava della sentenza n. 88 del 1992, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge 153/69 (articolo che ha istituito la pensione sociale per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni, ovvero precedente periodo (260 settimane) aumentato del 50 per cento delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni).

Nonostante sia trascorso un anno da quella sentenza, non ci risulta che il governo abbia adeguato la normativa della pensione sociale alla decisione della Corte costituzionale. Ancora una volta è dimostrato che le sentenze, anche se emesse dalla Consulta, non sempre sono sufficienti, da sole, ad adeguare le normative.

Pertanto, stante il fatto che la normativa non è stata ancora adeguata alla sentenza della Corte costituzionale e tenuto conto che i limiti di reddito - cumulato - per le persone coniugate e sprovviste di ogni reddito proprio, per il 1993, sono: non superiore a lire 14.091.150 per avere diritto alla pensione sociale per intero e non superiore a lire 18.429.750 per avere diritto alla pensione sociale di importo ridotto, tua moglie

non può chiedere la pensione sociale?

Cumulabili la pensione anzianità e reddito da lavoro autonomo

■ Sono un ex dirigente del commercio e, avendo presentato domanda di pensione di anzianità Inps (35 anni di anzianità) nel novembre 1992, con decorrenza 1 dicembre 1992, chiedo se posso accettare e mantenere rapporti di collaborazione (quali incarichi in Collegi sindacali, consulenze occasionali retribuite, ecc...) sia nel 1993 che, soprattutto, nel 1994 ed anni successivi senza decadere o vedere modificato il beneficio della pensione.

Carlo Tola Cremona (Cremona)

Premesso che potrai avere la pensione di anzianità con decorrenza dicembre 1992 soltanto se rientri in una delle deroghe previste dal comma 2 dell'articolo 1 del D.l. n. 384/92 convertito, con modificazioni, in legge n. 438/92 (con il quale il governo ha sospeso, fino al 31.12.93, le normative relative alla pensione di anzianità) precisiamo che i redditi da lavoro autonomo sono totalmente cumulabili con la pensione di anzianità.

Il decreto legislativo n. 503/92, con il quale il governo ha attuato la delega per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici (confermati dal Parlamento con l'articolo 3 della legge n. 421/92) con l'articolo 10, comma 8, ha confermato tale cumulabilità per i già pensionati al 31.12.1993 nonché per coloro che maturano il diritto entro tale data e ne ottengono il trattamento nel corso del 1994.

Sindacato e violazioni aziendali

■ I procedimenti per attività antisindacale si sono ormai rarefatti: e anche questo è una spia di un malessere sindacale diffuso: sia pure non sempre diagnosticabile con sicurezza in questo panorama è confortante segnalare la bella sentenza n.4859 del 22/4/1992 della Cassazione, che ha concluso una vicenda iniziata nel lontano 1987. La sentenza è importante perché ribadisce due principi fondamentali in materia, che avevano peraltro già avuto qualche precedente.

In primo luogo si afferma che l'organizzazione sindacale può agire ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, anche se il comportamento aziendale non coinvolge un proprio aderente, ed anche se il sindacato non ha alcun iscritto in azienda. L'interesse ad agire, in questi casi, sussiste ogni volta che la condotta antisindacale riflette situazioni nelle quali un'associazione sindacale potrebbe essere coinvolta, tenuto conto della idoneità della situazione denunciata di pregiudicare anche la propria libertà ed attività organizzativa. In secondo luogo la Cassazione ha ritenuto che l'azienda non può controllare, né preventivamente né successivamente, quali attività il delegato abbia svolto con l'utilizzazione dei permessi sindacali, salva la possibilità dell'utilizzo dei permessi affini meramente personali.

U.N.R.

Advertisement for 'Crociera di FERRAGOSTO con l'Unità' featuring the ship 'TARAS SCHEVCHENKO'. Includes a detailed program of activities from August 10 to 18, a list of cabin prices, and contact information for 'L'UNITA' VACANZE' in Milan.